

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Rottamazione dei carichi: confini più definiti per i giudizi in corso***

di **Marco Bomben**

Affinché si produca l'estinzione del giudizio in corso per cessazione della materia del contendere, **non è sufficiente l'impegno formale del contribuente a rinunciare al giudizio stesso**, ma rileva esclusivamente il **perfezionamento della definizione agevolata** mediante l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 2](#) di ieri.

In particolare, il citato documento di prassi, dopo aver ricordato la possibilità di definire in via agevolata:

- sia **carichi che si sono resi definitivi** per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio,
- sia i **carichi ancora in contestazione**,

ha fornito rilevanti precisazioni in riferimento a questi ultimi.

Come noto, per i carichi ancora in contestazione, il [comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) prevede che il debitore, in sede **di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**, indichi, tra le altre informazioni, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali richiede la rottamazione e assuma contestualmente l'impegno di rinunciare ai giudizi stessi.

A tal proposito, il Fisco ha però chiarito che, **dal punto di vista sostanziale** ciò che rileva non è tanto l'impegno formalmente assunto dal contribuente in sede di dichiarazione di adesione, quanto invece ***“il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto”***.

Pertanto, si deve ritenere che **l'estinzione del giudizio** per cessazione della materia del contendere, si produca soltanto con **l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata** ovvero con l'integrale pagamento delle somme dovute. Ciò esclusivamente nel caso in cui la rottamazione faccia riferimento **all'intera pretesa oggetto del contendere**, mentre, in caso contrario ***“persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite”***.

Inoltre, la circolare n. 2 di ieri ha precisato che ***“anche qualora il debitore irregolarmente abbia omissso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione”***, ma provveda tuttavia all'integrale e tempestivo pagamento di quanto

necessario ai fini del perfezionamento della rottamazione “***si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere***” (sempre a condizione che la definizione agevolata abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione).

Infine, il documento di prassi in esame ha precisato che la rottamazione può riguardare anche i **carichi annullati da una sentenza non definitiva** emessa:

- prima della presentazione della dichiarazione di adesione, ovvero
- nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

In tal caso, infatti, si ravvisa **comunque un interesse del contribuente** alla definizione agevolata trattandosi di una **sentenza non definitiva** che potrebbe essere riformata in sede di successiva impugnazione.

